

ANNALES

ACTA ACADEMIAE SCIENTIARUM INSTITUTI BONONIENSIS

CLASSIS SCIENTIARUM MORALIUM



Bologna
University Press

ANNALES

ACTA ACADEMIAE SCIENTIARUM INSTITUTI BONONIENSIS
CLASSIS SCIENTIARUM MORALIUM

3



Board of Governors of the Academy of Sciences of Bologna

President: Prof. Luigi Bolondi

Vice-President: Prof.ssa Paola Monari

Secretary of the Class of Physical Sciences: Prof. Lucio Cocco

Vice-Secretary of the Class of Physical Sciences: Prof. Aldo Roda

Secretary of the Class of Moral Sciences: Prof. Giuseppe Sassatelli

Vice-Secretary of the Class of Moral Sciences: Prof. Riccardo Caporali

Treasurer: Prof. Pierluigi Contucci

Annales. Acta Academiae Scientiarum Instituti Bononiensis Classis Scientiarum Moraliū

Editor in Chief

Antonio C. D. Panaino

Assistant Editor

Paolo Ognibene

Editorial Board

Giuseppe Caia (Juridical Sciences)

Loredana Chines (Philology and Italian Studies)

Raffaella Gherardi (Social and Political Sciences)

Paola Monari (Economic and Financial Sciences)

Giuseppe Sassatelli (Archaeological and Historical Sciences)

Walter Tega (Philosophical and Anthropological Sciences)

Editorial Consultant of the Academy of Sciences of Bologna

Angela Oleandri

Fondazione Bologna University Press

Via Saragozza 10, 40123 Bologna

tel. (+39) 051 232 882

ISBN: 979-12-5477-672-8

ISBN online: 979-12-5477-673-5

ISSN: 2389-6116

DOI: 10.30682/annalesm2503

www.buponline.com

info@buponline.com

Copyright © the Authors 2025

The articles are licensed under a Creative Commons Attribution CC BY 4.0

Cover: Pellegrino Tibaldi, *Odysseus and Ino-Leocothea*, 1550-1551,
detail (Bologna, Academy of Sciences)

Layout: Gianluca Bollina-DoppioClickArt (Bologna)

First edition: December 2025

Table of contents

Prefazione , <i>Luigi Bolondi</i>	1
Introduzione / Introduction , <i>Antonio C. D. Panaino</i>	5
Shakespeare, Cervantes, la letteratura, il teatro e il sogno... <i>Nadia Fusini</i>	9
La festa e il cibo. Cultura popolare e cultura di élite <i>Massimo Montanari</i>	21
Note sul disagio giovanile <i>Stefano Bolognini</i>	31
Filologia ed erudizione nella Grecia antica. Il contributo di Francesco Bossi <i>Franco Montanari</i>	43
L'eredità di un Maestro. La scuola dantesca di Emilio Pasquini. Premessa <i>Alfredo Cottignoli</i>	57
Leopardi e Dante. Preliminari per nuove ricerche <i>Andrea Campana</i>	59
Emilio Pasquini e la <i>Lectura Dantis Bononiensis</i> <i>Giuseppe Ledda</i>	69
Dantismo muratoriano: non solo <i>Perfetta poesia</i> <i>Fabio Marri</i>	77
Il commento alla <i>Commedia</i> di Emilio Pasquini e Antonio Enzo Quaglio <i>Paola Vecchi Galli</i>	87

Introduzione all'incontro interdisciplinare "Musica Urbana. Suoni e rumori nell'età contemporanea"	97
<i>Giuseppina La Face</i>	
La città che suona e canta	99
<i>Paolo Fabbri</i>	
Soundscape, fonosfera e musicologia urbana	103
<i>Franco Piperno</i>	
Un silenzio che spacca le orecchie	107
<i>Ugo Berti Arnoaldi</i>	
Persone ferite da suoni e rumori	111
<i>Domenico Berardi</i>	
Geografie del suono: per un'antropologia dell'ascolto nella prima età moderna	115
<i>Luigi Collarile, Maria Rosa De Luca</i>	
La musica che inquina e la tutela dell'ambiente	119
<i>Marcella Gola</i>	
La prospettiva dell'ecologia acustica nella formazione musicale	123
<i>Carla Cuomo</i>	
Soslan e la Ruota di Balsæg	127
<i>Paolo Ognibene</i>	
Tra cielo e terra. Riflessioni sul culto della dea Anāhitā e sui rituali in suo onore	137
<i>Antonio C. D. Panaino</i>	
Il pastore e le bestie. Un modello di potere autocratico in Grecia antica	153
<i>Matteo Zaccarini</i>	
Il pallone di Alessandro. Simbologie inverse del potere tra opposti contendenti alla luce delle numerose ricezioni del <i>Romanzo di Alessandro</i> nelle tradizioni greca, latina, armena e siriana	167
<i>Antonio C. D. Panaino</i>	

La musica che inquina e la tutela dell'ambiente

Marcella Gola

Dipartimento di Scienze Giuridiche

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

Contributo presentato da Giuseppina La Face

Abstract

This brief study deals with the need to balance the value of music, an artistic expression to be manifested – and spread – freely, with the right of listeners, especially if unintentional, to choose whether, what, how much, and when to integrate it into their personal sphere. The legal problem cannot be fully resolved by resorting to the regulation that addresses noise pollution, which concerns noise, but requires a broader reflection on the nature of musical cultural activity, in search for a suitable and balanced placement within the legal system.

Keywords

Music, Noise, Public administration, Noise pollution, Cultural activities.

Occorre innanzitutto delimitare quale accezione di “musica” si intende prendere in considerazione in questo breve scritto: oggetto delle riflessioni che seguono è l'attività antropica organizzata che produce suoni – in genere con l'utilizzo di appositi strumenti – finalizzata a creare un effetto capace di trasmettere e suscitare emozioni. Organizzazione che rappresenta la libera espressione della personalità e creatività dell'autore, in ciò tutelato dall'ordinamento.

Quella appena proposta non ha naturalmente alcuna pretesa definitoria ma aiuta a focalizzare il problema di tutelare, e all'occorrenza contrastare, la musica, eseguita e ascoltata, cercando di dare conto della pluralità dei profili che, separatamente considerati – libertà artistica, bene e attività culturale, ambito e oggetto di studio e di professioni, oggetto di proprietà intellettuale, fattore di aggregazione sociale, spettacolo e intrattenimento, eccetera – connotano questa complessa materia.¹

Dalla sintesi sopra esposta emerge l'esigenza di contemperare il pregio della produzione, primaria forma di espressione artistica da manifestare – e diffondere – liberamente, garantendo

© Marcella Gola, 2025 / Doi: 10.30682/annalesm2503p

This is an open access article distributed under the terms of the CC BY 4.0 license

¹ Per un approfondimento recente, cfr. P. Carpentieri, “La musica tra attività culturali, patrimonio culturale materiale e patrimonio culturale immateriale”, *Aedon* 3 (2024), e bibliografia ivi citata.

al contempo a chi ne è raggiunto il diritto di scegliere se, cosa, quanto e quando integrare nella propria sfera personale, senza essere condizionato da quelle sensazioni che può non condividere o semplicemente non desiderare di vivere in quel determinato momento.

In realtà un parziale approccio giuridico alla musica che nuoce già esiste, ed è contenuto nella “Linea guida per il settore della musica e delle attività ricreative, ai sensi dell’art. 198 del d.lgs. 81/2008 approvata dalla Commissione consultiva permanente per la sicurezza e la salute sul lavoro nella seduta del 7 marzo 2012”. Esso riguarda i – soli – lavoratori esposti a rumore (*rectius*: musica) in modo non occasionale, nei luoghi dove è diffusa musica dal vivo o registrata, con indicazione di misure di prevenzione e protezione specifiche per tutelarne l’udito. Ma questo atto non può certamente dare risposta alla complessità del problema generale.

Il tema è quello dell’inquinamento musicale, che richiede un’educazione adeguata nella diffusione della musica e il rispetto per chi la fruisce senza averla cercata.²

Si evidenzia così una prospettiva prettamente relazionale, non soddisfatta dalla tutela offerta dall’art. 844 del codice civile, valido a contrastare le immissioni eccedenti la “normale tollerabilità”, norma che comprende i “rumori”, qui assimilabili alla musica – solo – in quanto entrambi interessano l’udito, cui possono arrecare disturbo. Per inciso, vale la pena di evidenziare come le norme del codice civile, nate per regolare i rapporti tra privati, rappresentino per l’interpretazione giurisprudenziale uno strumento a sostegno anche dell’intervento pubblico a tutela della quiete pubblica, della salute, delle relazioni familiari all’interno della propria abitazione.³

A differenza della musica, il “rumore” ha una precisa collocazione giuridica nell’ambito della disciplina che contrasta gli inquinamenti acustici. La legge quadro sull’inquinamento acustico definisce l’oggetto dell’intervento come «l’introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo o dell’ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi»: così l’art. 2, comma 1, lett. a) della legge n. 447 del 1995.

Definizione ampia che pecca, tuttavia, proprio per il fatto di riferirsi al “rumore”, che musica non è.

Una possibile, pur delimitata, definizione legislativa di “rumore” è rinvenibile nel d.lgs. n. 194 del 2005, di attuazione di direttiva UE, secondo il cui art. 2, lett. t) e ai fini della disciplina dettata, sono classificati come “rumore ambientale” «i suoni indesiderati o nocivi in ambiente esterno prodotti dalle attività umane, compreso il rumore emesso da mezzi di trasporto, dovuto al traffico veicolare, al traffico ferroviario, al traffico aereo e proveniente da siti di attività industriali»; anche in quel caso, comunque, come per l’inquinamento acustico l’approccio si basa su un criterio statico, la zonizzazione o la mappatura.

² Sul punto sia consentito rinviare a un precedente studio: M. Gola, “L’inquinamento musicale è un problema giuridico?”, in *Musica Urbana. Il problema dell’inquinamento musicale*, a cura di C. Cuomo, Bologna, CLUEB, 2004, 161 ss.

³ Cfr. Cass. civ., sez. III, n. 14209 del 2023, relativa a un caso di “movida” molesta.

La musica, dal punto di vista della fruizione, si caratterizza proprio per il fatto di essere una forma d'arte capace di raggiungere ovunque i destinatari, che divengono ascoltatori anche indipendentemente dalla loro volontà di ricevere il messaggio artistico diffuso nello spazio comune.

La musica è bene culturale immateriale ancora privo di una propria disciplina specifica, e quindi in quanto tale merita una considerazione attenta quanto alla sua valorizzazione, rischiando di essere giuridicamente più debole rispetto ad altri ambiti culturali già regolamentati. Si pensi, in proposito, che nel dicembre 2023 l'UNESCO ha iscritto nella propria Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale dell'umanità il "canto lirico italiano": in questo caso un tipo di suono musicale ha un valore riconosciuto a livello mondiale, d'interesse per l'intera umanità, circostanza che rende difficile non avviare un adeguato riconoscimento anche giuridico della musica come bene culturale.

Tuttavia, anche altri beni pubblici, tutelati perché di pregio, possono rivelarsi fonte di disturbo, o addirittura causa di danno, senza che perciò gli obiettivi di sostegno che li riguardano possano risultare in contraddizione con la natura occasionale di "aggressore" rispetto ad altri ambiti di tutela: si pensi ai fenomeni naturali distruttivi che possono essere originati da beni ambientali e, appunto, agli inquinamenti in genere.

Non è certo agevole collocare in un'accezione negativa la musica, considerato che la Costituzione promuove la cultura e tutela il patrimonio storico e artistico della Nazione (art. 9), nonché la scienza e l'arte (art. 33); d'altra parte, lo stesso art. 9 tutela oggi espressamente l'ambiente e gli ecosistemi, così come la salute all'art. 32. Ancora, considerata la musica nella sua dimensione di attività – anche – economica, la libertà garantita per il suo esercizio incontra il limite interno del rispetto, tra l'altro, di salute, ambiente, libertà umana (art. 41): si pensi ad esempio a uno dei casi più facilmente individuabili in cui la musica può diventare fastidiosa, come componente integrata di un messaggio pubblicitario ossessivamente riprodotto o con volume eccessivamente elevato proprio allo scopo di raggiungere un numero più ampio di ascoltatori involontari.

Si tratta, secondo i principi tipici del Diritto amministrativo, di trovare il giusto punto di equilibrio tra valori diversi, differenziandone in base al contesto il peso relazionale: il che, a ben vedere, rappresenta a sua volta un esercizio che richiede una preparazione culturale da affermare e diffondere quanto più possibile.

La cultura, come sancisce il codice dei Beni culturali e del Paesaggio del 2004, è appunto quel *quid pluris* riconosciuto alle "cose" cui quel testo si riferisce, caratterizzate per il "valore di civiltà", che deve essere condiviso e recepito dai fruitori, più che dalle "cose" cui si riferisce.

L'accentuazione dell'elemento soggettivo, esterno al bene o all'attività culturale in sé considerate, consente di includere valori come il rispetto, della cosa o della manifestazione culturale ma anche al contempo degli altri fruitori delle stesse: l'attenzione per gli "altri" può trovare oggi un forte riconoscimento ancora una volta nella Costituzione italiana, il cui art. 9, già richiamato e centrale per questo tema, comprende oggi il richiamo all'"interesse delle future generazioni", disponendo una proiezione non solo temporale, ma appunto soggettiva dei valori che esso tutela.

Musica, tra l'altro, sempre più accessibile in questo millennio attraverso le piattaforme che, quantitativamente, contengono brani musicali paragonabili al contenuto di diversi milioni di

vecchi dischi, peraltro con impatto tutt'altro che virtuale e virtuoso per il consumo energetico necessario ad alimentare i server utilizzati per lo streaming: ma questo, ancora una volta, è un problema di contenitore e non di contenuto.

Si torna quindi alla centralità della musica che si ascolta, e che deve trovare una giusta collocazione nel “patrimonio culturale” – tutelato anche dal codice dell’ambiente, d.lgs. n. 152 del 2006 –, in una dimensione che comprenda anche la cultura del rispetto, perché la musica è fattore relazionale, la musica unisce, la musica non fa sentire soli, ma al tempo stesso può isolare, può distrarre, come segnala il codice della strada, artt. 155 e 350, dove è implicitamente considerato l’effetto che l’ascolto a volumi o ritmi eccessivi, anche quando troppo rilassanti, ha sulla guida, che richiede invece concentrazione. Quindi la musica può diventare anche pericolosa, se non coordinata al contesto: anche chi la produce, pur intendendo diffondere arte, si deve ricordare di agire all’interno di una comunità, con le regole di convivenza che ne connotano la civiltà, condizione essenziale per l’esistenza giuridica del valore culturale.